



Rep. n. _____ del ____/____/____
Servizio 6 "Gestione Rifiuti"
D.D. del..... firmata digitalmente il

CONTRATTO DI SERVIZIO

"Assistenza tecnica specialistica per il supporto a distanza della cittadinanza della Provincia di Roma sulla pratica del compostaggio domestico".

TRA

L'Amministrazione Provinciale di Roma (nel seguito denominata Provincia) con sede legale in Roma, Via IV Novembre 119/A, rappresentata dall'Ing. Claudio Vesselli – Dirigente del Servizio 1 "Gestione dei Rifiuti" Dip. IV "Servizi di Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente"

E

- con sede legale in Roma (RM) (nel seguito denominata anche Società ovvero esecutore del contratto), Codice Fiscale e Partita Iva , rappresentata dalla;

Premesso che

Con DD RU n. è stato assegnato l'incarico di cui all'oggetto all'Associazione Occhio del Riciclone Onlus a seguito di richiesta preventivo offerta effettuato ai sensi dell'artt. 3 co 1 lettera b) e 8 co 1 del Regolamento provinciale adottato con D.CP. n.207/2007 del 18.10.2007 di "acquisizione di beni e servizi in economia"

Considerato che

La Provincia di Roma intende promuovere una campagna di informazione e sensibilizzazione sui temi della raccolta differenziata e del compostaggio domestico, al fine di dar seguito al Progetto COMPOSTIAMO avviato nel 2010 e concluso nel 2014 con l'esigenza da parte dei Comuni da dare continuità a quanto realizzato in questi anni trascorsi;

Tenuto conto che

anche negli anni 2012 e 2013 è stato approvato il Piano degli Interventi della Raccolta Differenziata, presentato dalla Provincia di Roma e approvato dalla Regione Lazio, nel quale sono previste attività di promozione e sensibilizzazione sulle tematiche della raccolta differenziata e del compostaggio domestico;





Vista la Determinazione Dirigenziale RU n. del firmata digitalmente il con la quale è stato attribuito l'incarico alla Società sopra richiamata e sono state definite le modalità di gestione e di liquidazione del presente contratto.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art 2

Oggetto ed importo del contratto

Il presente Contratto ha per oggetto la seguente prestazione di servizi: "assistenza tecnica specialistica per il supporto a distanza della cittadinanza della Provincia di Roma sulla pratica del compostaggio domestico".

1. La realizzazione del progetto dovrà essere condotta in stretto raccordo con le strutture provinciali competenti, specificatamente con il Servizio Gestione Rifiuti, che farà da riferimento e coordinamento per i responsabili di settore coinvolti nella realizzazione dell'iniziativa. In ogni fase il soggetto incaricato dovrà confrontarsi con la suddetta struttura, concordare le modalità di esecuzione della prestazione.
2. Il servizio prevede l'assistenza tecnica specialistica per il supporto a distanza della cittadinanza della Provincia di Roma sulla pratica del compostaggio domestico sostanziandosi in:
 - a. un servizio di risposta alle domande dei cittadini, attivo 7 giorni su 7 per 12 mesi, così strutturato:
 - b. un operatore esperto risponderà ai quesiti dei cittadini per 3 giorni alla settimana per un totale di 24 ore/settimana per 12 mesi (giorni e orari dello sportello saranno decisi di concerto con l'Amministrazione Provinciale, indicativamente e in funzione del raccordo con progetti pregressi si suggeriscono Martedì, Mercoledì e Giovedì nella fascia oraria 10.00 – 18.00);
 - c. al di fuori dei giorni e della fascia oraria in cui sarà disponibile l'esperto, sarà attivo il servizio di risposta automatica, in grado di veicolare l'utente verso messaggi audio registrati che assumono il ruolo di possibili risposte a domande frequenti dell'utenza.
 - d. una reportistica mensile sullo stato di andamento del Numero Verde
 - e. L'operatore esperto che raccoglierà le domande dei cittadini avrà a disposizione un'interfaccia elettronica in grado di archiviare la chiamata con una piccola statistica descrittiva (tipologia della chiamata - di tipo normativo/tecnico/altro,



provenienza, durata della conversazione ecc.) ed eventuali note di interesse segnalate dalla cittadinanza.

- f. Tali informazioni, unitamente alle statistiche sul numero di chiamate complessive ricevute, confluiranno nei periodici Report Mensili che verranno consegnati a Provincia di Roma e attraverso i quali si potrà monitorare l'andamento e l'impatto del servizio, nonché rilevare in prospettiva i profili dei vari Comuni rispetto la diffusione del Compostaggio Domestico sul loro territorio, offrendo una base informativa preziosa per programmare iniziative ad hoc sui diversi territori.

3. L'importo complessivo della prestazione del servizio è pari a € 21.350,00 (IVA inclusa), (di cui il compenso netto pari a € 17.500,00).

4. La prestazione del servizio sarà svolta in più fasi:

Art 3

Durata del servizio

Il servizio dovrà concludersi entro 12 mesi giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, salvo proroghe.

Art 4

Sede di lavoro

Le attività di cui al presente Contratto si svolgeranno presso la sede della Società, in piena autonomia sulla base delle disposizioni fornite dal Committente.

Art 5

Procedura per l'individuazione degli offerenti

La procedura per l'individuazione degli offerenti è la procedura negoziata senza previa adozione di un bando di gara, ai sensi dell'art125 co 1 del D. Lgs. 163/2006.

L'acquisizione viene effettuata con procedure autonome, in quanto non risultano presenti idonee convenzioni CONSIP e non sono presenti opzioni di acquisto M.E.P.A. (Mercato Elettronico della





Pubblica Amministrazione e trattasi di produzione grafica relativa a modello di utilità riconosciuto dalla Camera di Commercio di Roma prot. n. RM2013U000144 del 05/08/2013;

Art 6

Specifiche tecniche - Attività oggetto dell'affidamento

1. La Società dovrà essere dotata di tutte le attrezzature idonee per la realizzazione a regola d'arte del servizio.
2. Sono a carico della Società tutti gli oneri derivanti dalle attività relative alla prestazione del servizio reso alla Provincia.

Art 7

Prezzi contrattuali

1. L'importo del servizio come indicato all'art. 2 si intende comprensivo di tutti gli oneri e le spese.
2. Tutti i prezzi del presente contratto sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, essendo espressamente esclusa la revisione dei prezzi. L'esecutore del contratto non avrà, pertanto, alcun diritto di pretendere l'aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento di costo di quanto necessario per l'esecuzione del rapporto contrattuale o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta, qualunque ne sia l'incidenza.
3. L'esecutore del contratto accetta il carattere aleatorio del presente contratto e rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art 8

Perfezionamento del rapporto contrattuale

1. Il contratto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso e non prima. Non vale a perfezionare il contratto la mera comunicazione dell'avvenuta attribuzione dell'incarico che l'Amministrazione provvederà a dare all'impresa incaricata a mezzo di lettera raccomandata o altro mezzo idoneo (fax o altro).
2. La suddetta comunicazione non ha valore di accettazione dell'offerta, ma costituisce un mero presupposto per poter procedere alla stipulazione del contratto, la quale resta, peraltro, subordinata al rispetto da parte dell'impresa incaricata degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nella presente lettera d'invito.
3. Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata a firma del responsabile del Dirigente del Servizio 6 "Gestione Rifiuti".
4. In casi di urgenza, nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del





contratto, l'Amministrazione si riserva la potestà di disporre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza sotto riserva di legge. Il rifiuto o l'opposizione ingiustificata da parte dell'incaricato alla consegna anticipata determina la decadenza automatica dello stesso dall'incarico.

5. Nell'ipotesi di cui al punto precedente ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'incaricato, l'Amministrazione potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dello stesso dall'incarico.

Art. 9

Responsabilità dell'esecutore del contratto

1. La Società deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.

2. La Società è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.

3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.

4. Nell'ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo alla Società, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.

La Società si obbliga, inoltre a garantire l'esecuzione dell'attività prevista dall'incarico in stretto contatto con i competenti uffici, secondo i tempi e le esigenze da questi manifestati e secondo quanto previsto dal presente contratto, a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico a non far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione all'incarico affidato, e ciò anche dopo la cadenza del contratto a consentire gli opportuni controlli ai funzionari sullo svolgimento dell'attività assegnata.

Art 10

Oneri e spese

L'Amministrazione metterà a disposizione personale incaricato alla verifica dello svolgimento delle attività previste dal presente contratto.

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla sottoscrizione e registrazione del presente contratto, tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente contratto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico della Società,





ad eccezione della sola IVA che è a carico dell'Amministrazione.

Art 11

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.

1. I servizi acquisiti ai sensi del presente contratto sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste.
2. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.
3. Il pagamento del corrispettivo del servizio deve essere effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture. Nel conteggio del predetto termine non sono compresi, e, pertanto, vanno computati a parte, i termini di tesoreria stabiliti ai sensi della vigente convenzione, quelli derivanti dalla scelta della modalità di pagamento richiesta dal creditore e quelli imposti dal rispetto della normativa vigente in materia di patto di stabilità e crescita.

Il pagamento dovrà avvenire in 3 rate secondo le seguenti modalità di esecuzione e a seguito di presentazione di regolare fattura.

La prestazione del servizio ha un costo del corrispettivo per € € 21.350,00 IVA inclusa, da liquidare a seguito di presentazione di regolare fattura nel rispetto delle seguenti modalità:

- 20% pari ad € 4.270,00 (IVA INCLUSA) a 30 giorni dall'attribuzione dell'incarico;
- 40% pari ad € 8.540,00 (IVA INCLUSA) a sei mesi dall'attribuzione incarico dietro presentazione di report delle attività svolte;
- saldo pari ad € 8.540,00 (IVA INCLUSA) a termine delle attività svolte dietro presentazione del report annuale ;

Art 12

Clausole penali

In caso di ritardo nell'esecuzione del servizio o di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale.

La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti.

Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal





responsabile.

Art 13

Recesso unilaterale dal contratto

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni ritenute correttamente e pienamente eseguite dall'Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Art 14

Risoluzione del contratto

1. Ove accerti che i comportamenti dell'esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, l'Amministrazione formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l'Amministrazione valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, l'Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui alla lettera d'invito, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno;
2. Ove nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale l'esecutore deve conformarsi a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
3. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'esecutore del servizio ritardi l'esecuzione del servizio rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l'Amministrazione gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l'inadempimento permanga, l'Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto *ope legis* applicando le penali di cui alla lettera d'invito, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione in favore dell'Amministrazione.

Art 15

Estensione contrattuale

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, l'Amministrazione, nel corso dell'esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di estendere, al ricorrere delle relative condizioni di legge e nei limiti del quinto dell'importo di attribuzione, la fornitura del servizio oggetto del presente contratto e





l'esecutore del contratto è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni di attribuzione.

Art 16

Foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Art 17

Tutela dei dati personali

1. Il titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di Roma – via IV Novembre, 119/A-00187 Roma;

2. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento IV", domiciliato in Roma - via IV Novembre, n.119/a

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Art 18

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010 e ss.mm.i.

Art 19

Norma di rinvio

Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di pubblici appalti ed, in particolare, al D.Lgs. n.163/06 e alle disposizioni del Codice Civile.

Letto, firmato e sottoscritto.

**IL RAPPRESENTANTE LEGALE
PIETRO LIPPI**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA PAOLA CAMUCCIO**

Roma, ___/___/___

